# COMUNE DI VOGOGNA

## NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.** 11 **del** 28/4/2025

## Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 2 Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio di Vogogna comprese quelle indicate dalla Legge Regionale del Piemonte 13/2017 e Reg 4/2018 e s.m.i. e compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Vogogna fino ad un massimo di 10 (dieci pernottamenti consecutivi).

## Art. 3 Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Vogogna, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

## Art. 4
## Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
   a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
   b) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
   c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
   d) i dipendenti di strutture ricettive che, nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso strutture ricettive ubicate nel Comune di Vogogna;
   e) gli studenti che svolgono *stage*/tirocini presso le strutture ricettive;
   f) soggetti con invalidità non inferiore all'80%, debitamente certificata;
   g) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
   h) i soggetti ospiti del Comune di Vogogna nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso;

i) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

2. L' applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
   - per le ipotesi di cui alle lett. b), c), d) f), g) e h), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. h) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente;
   - per l'ipotesi di cui alla lett. e) l'attestazione dell'istituto scolastico;
   - per l'ipotesi di cui alla lett. i) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.

## Art. 5
## Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla Legge.
3. La misura della tariffa base, con l'atto deliberativo di cui al comma 2, può essere ridotta, nei limiti del 50%, per determinati periodi dell'anno e/o per delimitate porzioni del territorio comunale.
4. L'imposta si applica per tutto l'anno;

## Art. 6
## Versamento dell'imposta

1. I gestori della struttura ricettiva effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Vogogna entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre:
   a) mediante bonifico bancario o versamento diretto sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Vogogna;
   b) mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del D.lgs. 9/07/1997 n. 241 (F).
   c) altre forme di versamento, anche attraverso procedure informatiche, attivate dal Comune di Vogogna.
2. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

## Art. 7
## Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Vogogna sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori della struttura ricettiva presentano al Comune di Vogogna, entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre, comunicazione su modello predisposto dal Comune o fac simile riportante:
   - ✓ il numero dei pernottamenti imponibili;
   - ✓ il numero dei soggetti esenti ai sensi dell'art. 4;
   - ✓ l'imposta dovuta;
   - ✓ eventuali importi non versati da cumulare al mese successivo;

- ✓ eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta dovuta ( ad esempio: mancato versamento del soggetto passivo d'imposta);

3. La comunicazione deve essere trasmessa per via telematica, mediante la procedura informatica definita dal Comune di Vogogna;
4. I gestori hanno l'obbligo di iscriversi al Portale definito dal Comune depositando tutti i dati richiesti sul modulo di attivazione. L'iscrizione al portale deve essere effettuata entro il termine della prima dichiarazione mensile dei pernottamenti successiva all'avvio dell'attività.
5. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile dei gestori delle strutture ricettive permane, in capo a questi, l'obbligo di presentazione, se ed in quanto normativamente dovuta, entro il termine ultimo del 20 gennaio successivo a quello di riferimento, del conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, può essere consegnato oppure trasmesso mediante raccomandata a/r. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Modello 21, sottoscritto con firma digitale, potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
6. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

## Art. 8
## Interventi da finanziare

1. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e volti alla sostenibilità ambientale, economica e sociale dello sviluppo, al fine di creare le condizioni di una equilibrata e virtuosa convivenza tra l'economia turistica e la vita della comunità.
2. L'imposta è destinata al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.
3. Tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti al Comune è compreso almeno uno dei seguenti:
   a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale;
   b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
   c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale e dell'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
   d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
   e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con l'unione Europea, lo Stato ed altri Enti Locali;
   f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive durante i periodi di bassa stagione;
   g) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile e femminile;
   h) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

## Art. 9
## Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
   - ✓ invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
   - ✓ inviare, ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
   - ✓ effettuare sopralluoghi tramite gli agenti di Polizia Locale.

## Art. 10
## Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
4. Il procedimento di erogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della Legge 24/11/1981 n. 689.

## Art. 11
## Riscossione coattiva

1. Le somme accertate a titolo definitivo dall'Amministrazione in termini di imposta, sanzioni ed interessi, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## Art. 12
## Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive, in eccedenza rispetto al dovuto, il maggior importo può essere recuperato mediante compensazione con quanto dovuto alle successive scadenze.

## Art. 13
## Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.